

numero			Bellinzona
1864	Im	17	9 aprile 2008

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio degli Stati
Signor Hansheiri Inderkum
Presidente
3003 Berna

06.463 Iniziativa parlamentare "Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici" / procedura di consultazione

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri agli Stati,

abbiamo esaminato la documentazione concernente la consultazione relativa all'iniziativa parlamentare riguardante la deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici.

Rileviamo preliminarmente che il Ticino fa parte di quei cantoni che, già attualmente, prevedono la possibilità di dedurre dal reddito delle persone fisiche (rispettivamente, per le persone giuridiche, di considerare oneri giustificati dall'uso commerciale) le prestazioni volontarie o liberalità (in denaro o in altri beni) a favore dei partiti politici. Questo in considerazione del fatto che la funzione pubblica dei partiti politici è esplicitamente riconosciuta dalla nostra Costituzione cantonale (art. 25) e della circostanza che i partiti politici perseguono, senza scopo di lucro, un'attività di pubblica utilità che contribuisce al funzionamento del nostro sistema democratico. La deduzione fiscale delle devoluzioni ai partiti politici è pertanto normalmente riconosciuta nell'ambito delle nostre disposizioni tributarie che disciplinano le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 32 cpv. 1 lett. h LT; art. 68 cpv. 1 lett. c LT). Questa deduzione è attualmente ammessa fino a concorrenza del 10% del reddito determinante, rispettivamente dell'utile netto.

Condividiamo tuttavia la proposta dell'iniziativa di introdurre nelle LIFD e LAID un disciplinamento specifico e particolare per questo tipo di deduzioni fiscali. La circostanza che, attualmente, non tutti i cantoni ammettono questa deduzione fiscale e i pareri discordanti di dottrina e giurisprudenza circa la legittimità della deduzione


stessa (per rapporto alle vigenti disposizioni del diritto tributario federale e cantonale) giustificano - a nostro modo di vedere - un chiarimento legislativo a tutto vantaggio della sicurezza del diritto e di un'applicazione uniforme sul piano federale e cantonale.

Giudichiamo adeguato il progetto di nuova Legge federale allegato all'iniziativa che comporta l'introduzione di due nuove disposizioni nella LIFD (art. 33 cpv. 1 lett. i; art. 59 cpv. 1 lett. e) e nella LAID (art. 9 cpv. 2 lett. I; art. 25 cpv. 1 lett. e). Riteniamo pure proporzionato l'importo massimo della deduzione previsto dalla LIFD (10'000.-franchi). Non condividiamo invece la proposta della minoranza della Commissione di ammettere la deduzione fiscale soltanto se i versamenti sono resi pubblici. Si tratta infatti di una condizione che, oltre a limitare le possibili devoluzioni, comporta il non indifferente onere amministrativo di dover creare e gestire degli appositi elenchi delle donazioni ai partiti politici.


Da ultimo - sempre in relazione alle nuove disposizioni che si intendono introdurre nella LIFD e nella LAID - abbiamo rilevato che la deduzione fiscale dovrebbe essere ammessa soltanto per i versamenti ai partiti che soddisfano una delle tre seguenti condizioni: iscrizione nel registro dei partiti (art. 76a LF sui diritti politici), rappresentanza in un parlamento cantonale o ottenimento di almeno il 3% dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale. Si tratta, secondo il commento (vedi in particolare la versione in tedesco, pagina 12), di tre condizioni alternative (e non cumulative). La circostanza secondo la quale è sufficiente che il partito adempia una di queste tre condizioni non risulta tuttavia - secondo noi - in modo esplicito dai testi di legge oggetto di consultazione. Ci permettiamo pertanto di chiedervi di valutare la possibilità di completare, con l'inserimento di una "o", la formulazione degli art. 33 cpv. 1 lett. i) e 59 cpv. 1 lett. e) LIFD, nonché degli art. 9 cpv. 2 lett. I) e 25 cpv. 1 lett. e) LAID ("*....la deduzione è concessa soltanto se il partito è iscritto nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici o se è rappresentato nel parlamento cantonale o se ha ottenuto*").

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri agli Stati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

Deputazione ticinese alle Camere federali